MAGGIORAZIONI DI ALIQUOTA IN MATERIA DI IMPOSIZIONE INDIRETTA

Art. 3

Per le cessioni e le importazioni di carni, frattaglie e parti commestibili degli animali della specie bovina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del diciotto per cento.

Versione in vigore dal 9 luglio 1974, non più in vigore dal 29 agosto 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/maggiorazioni-di-aliquota-in-materia-di-imposizione-indiretta/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it